

STATUTO ASSOCIAZIONE
COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI E COMITATI DI QUARTIERE DEL MUNICIPIO XIV
ROMA

TITOLO I
Disposizioni Generali

Art.1

È costituita a norma dell’art. 36 del codice civile, un’Associazione denominata “COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI E COMITATI di QUARTIERE del MUNICIPIO XIV ROMA”.

L’Associazione ha sede in Roma Via
e può costituire proprie sedi anche in altre località.

Art.2

L’Associazione “COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI E COMITATI DI QUARTIERE DEL MUNICIPIO XIV ROMA” non ha fini di lucro e si propone di rappresentare e tutelare gli interessi dei cittadini e delle cittadine abitanti nel Municipio XIV di Roma, siano essi o esse singoli-e cittadini e cittadine riuniti in Associazioni o Comitati, promuovendo e favorendo la partecipazione degli stessi e delle stesse all’Amministrazione locale sia essa Municipale che Comunale attraverso le seguenti azioni:

- Valorizzare il patrimonio umano e l’associazionismo presenti sul territorio municipale rendendoli protagonisti del processo di trasformazione e rigenerazione urbana.
- Stimolare l’interesse e la partecipazione dei cittadini e delle cittadine attorno ai temi relativi allo sviluppo urbanistico del territorio municipale e della Città Metropolitana di Roma.
- Informare le persone che abitano nel municipio su tutte le iniziative che l’amministrazione pubblica promuoverà in campo urbanistico, ambientale, culturale e sociale nel Municipio XIV organizzando e predisponendo ogni supporto logistico e divulgativo, per lo svolgimento delle attività di consultazione della cittadinanza.
- Ricercare proposte e soluzioni per il miglioramento delle condizioni di vita della cittadinanza nel Municipio XIV, riguardanti ad esempio lo sviluppo culturale, le istituzioni scolastiche, l’assistenza sociale, i trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la viabilità, la tutela dell’ambiente, il verde, gli impianti sportivi ed assistenziali.

- Sviluppare il confronto con tutti i livelli dell'Amministrazione Pubblica volto alla rappresentazione degli interessi dei cittadini e delle cittadine, compresa la presentazione di proposte di iniziativa popolare o formulare richieste per l'adozione da parte della P.A. di provvedimenti in ordine alla gestione pubblica e privata di servizi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali del Municipio XIV.
- Operare tutte le azioni di monitoraggio, controllo e verifica sugli atti e delibere dell'amministrazione su urbanistica, ambiente, cultura e sociale.
- Far emergere le progettualità latenti, idee e creatività diffuse da parte delle persone che abitano con concorsi, idee, seminari, eventi, esposizione di proposte di cittadini e cittadine.
- Organizzare esposizioni, convegni, forum, assemblee.
- Informare, oltre al quadro normativo urbanistico statale, regionale e comunale, su ogni atto di pianificazione e di progettazione, pubblica e privata, che prefiguri una significativa trasformazione del territorio del Municipio XIV e dell'area più vasta della Città Metropolitana, prima o contemporaneamente all'iter di approvazione dei relativi progetti.
- Ricercare e sviluppare forme innovative di collaborazione e sinergia con le associazioni che perseguono analoghe finalità negli altri Municipi di Roma, anche partecipando attivamente agli organismi di coordinamento all'uopo istituiti.

Per il perseguimento degli obiettivi sopraelencati, l'associazione si potrà avvalere della collaborazione di esperti e esperte provenienti dal mondo dell'Università e delle associazioni

Art 3

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Delegati
- b) il Comitato Direttivo

TITOLO II

Soci e Socie

Art. 4

Possono iscriversi, mediante presentazione di domanda scritta di ammissione all'Associazione tutte le associazioni liberamente costituite ed operanti nel territorio del Municipio XIV che abbiano le seguenti caratteristiche:

- 1) Avere sede e/o operare nel territorio del municipio;
- 2) Rispondenza ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana;
- 3) Assenza di scopo di lucro;
- 4) Gratuità e democraticità delle cariche associative a carattere elettivo;
- 5) Perseguire nel proprio statuto attività di tipo:
 - a) Culturale (ad esempio: valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico, educazione permanente, animazione ricreativa);
 - b) Sociale (ad esempio: assistenza sociale e sanitaria, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cooperazione internazionale, intercultura);
 - c) Sportiva (ad esempio attività, promozione ed animazione sportiva);
 - d) Turistica (ad esempio promozione turistica, iniziative sulle culture locali, feste rionali);
 - e) Territoriale (ad esempio: attività di analisi, approfondimento degli strumenti di pianificazione e dei progetti di trasformazione urbana e/o incentivazione alla partecipazione popolare nelle decisioni relative agli stessi);
 - f) Ambientale (ad esempio tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale);
 - g) Economica e Produttiva (ad esempio sviluppo ed innovazione di settori produttivi, coordinamento delle attività territoriali e rafforzamento della promozione territoriale, tutela e valorizzazione attività tipiche);
 - h) Comitati di quartiere (nei modi e alle condizioni disciplinate nell'apposito regolamento municipale).
- 6) Dichiarino di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 5 D.Lgs. 22/12/2000, n. 395;

Possono iscriversi le associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito municipale analoghe a quelle sopra elencate.

Art. 5

Una volta ottenuta l'accettazione espressa dal Comitato Direttivo, le Associazioni ed i Comitati di detengono la qualifica di Socie e Soci ed hanno diritto di designazione di un proprio, una propria rappresentante per la partecipazione all'Assemblea dei Delegati.

I nominativi dei soci e delle socie e loro delegati e delegate saranno annotati sul Registro Soci e Socie, da tenersi a cura del Segretario/a del Consiglio Direttivo, dal quale risulti tra gli altri dati, l'indirizzo di posta elettronica al

quale inviare le comunicazioni, che farà fede sino a presentazione di richiesta scritta di variazione da parte del Socio o della Socia stessa.

Art. 6

Tutti i Soci e le Socie sono tenute al pagamento di una quota annua la cui misura è fissata periodicamente dal

Comitato Direttivo dell'Associazione, che può anche deliberare l'associazione gratuita.

La quota non è rimborsabile, non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Tutti i Soci e le Socie hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatti salvi i casi di cessazione del rapporto associativo.

Il Socio e la Socia in mora con i versamenti può intervenire all'Assemblea dei Delegati, ma non può esercitare il diritto di voto e della sua presenza si tiene conto ai fini del calcolo del quorum costitutivo.

Art. 7

Il Socio e la Socia possono sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata, anche via mail, agli amministratori e alle amministratrici e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il Socio e la Socia perdono inoltre il proprio status di associati/e nel caso di cessazione di uno o più dei requisiti elencati al precedente art. 4 ed ha effetto dalla data di stesura del relativo verbale da parte del Comitato Direttivo.

MANCA LA PARTE DELLE EVENTUALI ESCLUSIONE DEI SOCI E DELLE SOCIE NEL CASO I LORO COMPORTAMENTI E AZIONI NON RISPETTINO LO STATUTO

TITOLO III

Assemblea dei Delegati e delle Delegate

Art. 8

Sono Delegati e Delegate di diritto i e le Presidenti o i e le rappresentanti appositamente designati e designate dalle Associazioni e dai Comitati iscritti a norma dell'art. 4.

Ogni associazione o comitato di quartiere iscritta ha diritto a designare autonomamente un Delegato o una Delegata che resterà in carica sino a revoca e sino a quando sarà valida l'iscrizione a Socio e Socia.

Art. 9

L'assemblea ordinaria dei Delegati e delle Delegate si riunisce almeno una volta l'anno, nel primo quadrimestre, per deliberare sul rendiconto economico-finanziario, sul budget e su eventuali altri punti all'ordine del giorno iscritti su delibera del Comitato Direttivo o su richiesta di 1/3 dei Delegati e delle Delegate.

Viene convocata su delibera del Comitato Direttivo con preavviso di almeno 15 giorni in Roma o in altro luogo da indicarsi nell’avviso di convocazione.

L’avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla pagina web ufficiale dell’Associazione o diffuso attraverso qualsiasi mezzo di telecomunicazione a disposizione dei Delegati e delle Delegate o inviato per posta elettronica all’indirizzo rilevabile dal libro Soci e Socie.

Art. 10

Assemblee straordinarie dei Delegati e delle Delegate possono essere convocate per deliberazione del Comitato Direttivo o su domanda di tanti delegati e delegate che rappresentino almeno un terzo del totale.

Art. 11

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i Delegati e le Delegate che possano legittimamente rivendicare tale status ai sensi dell’art. 9. L’assemblea è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei suoi e delle sue componenti.

Art. 12

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e delle presenti; delle assemblee vengono redatti sintetici verbali a cura del Segretario/a dell’Associazione.

TITOLO IV

Comitato Direttivo

Art. 13

Il Comitato Direttivo è nominato dall’Assemblea dei Delegati e delle Delegate ed è composto da un minimo di cinque (5) ed un massimo di venticinque (25) consiglieri o consigliere.

Il numero dei suoi e delle sue componenti viene stabilito nella misura di un/una (1) componente ogni cinque (5) Delegati o Delegate, fermo il limite minimo di cinque (5) e massimo di venticinque (25) componenti.

Il Comitato Direttivo dura in carica due (2) anni; i suoi/le sue componenti sono rieleggibili e restano in carica fino alla successiva elezione da parte della assemblea dei Delegati e delle Delegate.

In caso di dimissioni dei consiglieri e delle consigliere prima della scadenza del mandato, il Comitato Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione scegliendo il sostituto o la sostituta tra i Delegati o le Delegate. Tale nomina dovrà essere ratificata dall’assemblea dei delegati

e delle delegate in occasione della prima riunione successiva. (secondo si dovrebbe ripescare tra i primi non eletti alla prima tornata)

Art. 14

Il Comitato Direttivo ha il compito di realizzare le iniziative deliberate dall' assemblea dei Delegati e delle Delegate in ordine all'attuazione degli scopi dell' Associazione.

A tal fine si prevede la possibilità di istituire uno o più comitati tecnici, rivolti ad acquisire professionalità e competenze specifiche su ogni argomento, avvalendosi anche di collaborazioni esterne alla compagine associativa.

In particolare il Comitato Direttivo:

- a. redige i progetti di budget e rendiconto finanziario da sottoporre all'Assemblea
- b. stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione o la loro gratuità
- c. assume tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione dei fini statuari

Art. 15

Il Comitato Direttivo nomina al suo interno:

- un/una Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione con tutti poteri di firma necessari per operare con gli istituti bancari e in particolare quelli di procedere alla apertura di conti correnti ed allo svolgimento di tutte le operazioni conseguenti e di delega dei poteri su indicazione del Comitato Direttivo
- un/una Vice-Presidente che sostituisce il/la Presidente in caso di suo impedimento
- un/una Segretario/a con il compito di tenere il registro dei Soci e delle Socie e relativi Delegati e Delegate di cui all'art.5 e curare la tenuta, conservazione e redazione dei verbali assembleari e consiliari
- un/una Tesoriere/a con il compito di redigere i documenti contabili, custodire e gestire le risorse finanziarie ed economiche in esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo o su indicazione del/della Presidente

I consiglieri e le consigliere nominate conservano l'incarico per l'intera durata del Comitato.

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su proposta del/della Presidente o di almeno un quarto dei consiglieri e delle consigliere.

Art. 16

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri e delle consigliere presenti. E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.

Art. 17

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione innanzi all'autorità giudiziaria e di fronte agli organi territoriali politici ed istituzionali, sono conferite al/alla Presidente.

TITOLO V

Gestione finanziaria

Art. 18

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni mobili
- contributi e quote degli associati e delle associate
- contributi di enti pubblici e privati
- donazioni e lasciti
- attività marginali di tipo commerciale o produttivo

Art. 19

Entro il mese di marzo di ogni anno finanziario il Comitato Direttivo approva una proposta di budget e stabilisce l'entità o la gratuità della quota per l'anno in corso.

Entro il mese di aprile, la proposta di budget, unitamente al rendiconto finanziario, è sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei Delegati e delle Delegate in seduta ordinaria.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI

Scioglimento

Art. 20

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe. (esterna alle associazioni che compongono il comitato)

TITOLO VII

Norme Transitorie

Art. 21

Nell’atto costitutivo dell’Associazione viene determinato numero e nominativi dei componenti e delle componenti del Comitato Direttivo Provvisorio.

Successivamente alla costituzione sono componenti del Comitato Direttivo Provvisorio:

- i Delegati e le Delegate delle associazioni e comitati di quartiere indicati nell’atto costitutivo
- un/una Presidente o un/una delegato/a designato dalle Associazioni o dai Comitati iscritti successivamente

all’atto costitutivo a norma dell’art.4

Il Comitato Direttivo provvisorio non può superare il limite massimo di venticinque (25) componenti fissato dall’art.14.

Raggiunto il limite massimo, entro tre mesi il Comitato Direttivo deve procedere alla convocazione dell’Assemblea dei Delegati e delle Delegate per l’elezione dei/delle Consiglieri/e. In ogni caso entro un anno dalla costituzione dell’Associazione il Comitato Direttivo provvisorio deve convocare l’Assemblea dei Delegati e delle Delegate per la nomina del nuovo Comitato Direttivo.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Redatto in Roma il ____/____/____